

UNI/PdR 5:2026	186-	Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del Report certificativo secondo l'art. 3 del d.lgs. 103/2024 – Parte 5: ambito sicurezza pubblica
Sommario		La presente prassi di riferimento tratta i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo sicurezza pubblica secondo l'art. 3 del d.lgs. 103/2024.
Data		2026-xx-xx

Avvertenza

Il presente documento è un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) sottoposta alla fase di consultazione, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti.

Il processo di elaborazione delle Prassi di Riferimento prevede che i progetti vengano sottoposti alla consultazione sul sito web UNI per raccogliere i commenti del mercato: la UNI/PdR definitiva potrebbe quindi presentare differenze rispetto al documento messo in consultazione.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine della consultazione, cioè il: 3 settembre 2026

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti di Prassi di Riferimento in consultazione.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 186-5:2026 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

Governo Italiano

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Definizione del livello di rischio basso ai sensi del d.lgs. 103/2024” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

XXX

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI il xx xxxx 2026.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Italiano di Normazione, che li terrà in considerazione.

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	4
4	PRINCIPIO	4
5	AMBITO OMOGENEO C) SICUREZZA PUBBLICA.....	5
6	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO NELL'AMBITO SICUREZZA PUBBLICA	5
6.1	Generale	5
6.2	Soggetti interessati e coinvolti	5
6.3	Impatto sulla sicurezza pubblica dei soggetti interessati e coinvolti	6
6.3.1	Generale	6
6.3.2	Norme di sistema di gestione.....	6
6.3.3	Impatti sulla sicurezza pubblica.....	6
6.3.4	Norme specialistiche.....	7
6.3.5	Impatti sulla sicurezza pubblica.....	8
6.4	Elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso ai fini del rilascio del Report certificativo.....	9
6.5	Procedura equivalente per la classificazione di rischio basso	11
APPENDICE A (informativa) - Classificazione degli adempimenti di sicurezza pubblica, antincendio e Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza		15
BIBLIOGRAFIA.....		19

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento ha come scopo l'identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso per rilascio da parte di enti di certificazione accreditati di un Report certificativo, ai sensi del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (d.lgs. 103/2024).

Le imprese che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 105/2015 sono da considerare escluse dall'applicazione della prassi in oggetto.

La presente parte della prassi di riferimento definisce i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del Report certificativo secondo l'art. 3 del d.lgs. 103/2024 per l'ambito omogeneo c) sicurezza pubblica. Il presente documento si intende applicato come specificato nel punto 5.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente parte di prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente parte di documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

UNI 10891 Servizi - Istituti di Vigilanza Privata – Requisiti

UNI 11926 Servizi ausiliari alla sicurezza

UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario

UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

UNI CEI EN ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari

UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali

UNI EN ISO 22301 Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione per la continuità operativa - Requisiti

UNI CEI EN ISO/IEC 27001 Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni – Requisiti

UNI CEI EN ISO/IEC 27701 Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Sistemi di gestione delle informazioni sulla privacy - Requisiti e linee guida

UNI EN ISO 29001 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale - Sistemi di gestione per la qualità specifici del settore - Requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi

UNI EN ISO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo

UNI EN ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso

UNI EN ISO 50001 Gestione dei beni (asset management) - Sistemi di gestione - Requisiti

UNI ISO 39001 Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo

UNI ISO 55001 Gestione dei beni (asset management) - Sistemi di gestione - Requisiti

UNI/PdR 186-1 Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del Report certificativo secondo l'art. 3 del d.lgs. 103/2024 – Parte 1: aspetti generali

Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni della UNI EN ISO 9000 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

4 PRINCIPIO

La presente prassi di riferimento ha come scopo l'interpretazione dell'art. 3 "Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso" del d.lgs. 103/2024, il quale identifica cinque ambiti omogenei come base per un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

La presente parte della prassi di riferimento definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell'ambito omogeneo c) sicurezza pubblica.

5 AMBITO OMOGENEO C) SICUREZZA PUBBLICA

L'ambito omogeneo sicurezza pubblica riguarda l'insieme delle misure, delle procedure e delle condizioni organizzative finalizzate a garantire che un'attività economica non generi o amplifichi situazioni di pericolo per l'incolumità collettiva, per l'ordine pubblico e per la sicurezza della comunità. Sono esclusi dallo scopo della presente prassi le attività per le quali è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di personale appartenente alle forze di polizia.

La presente parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la UNI/PdR 186-1, la quale definisce gli aspetti generali ritenuti validi per tutti gli ambiti omogenei e pertanto contiene dei requisiti e delle informazioni integrative per l'applicazione della presente prassi di riferimento.

6 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO NELL'AMBITO SICUREZZA PUBBLICA

6.1 Generale

A fronte della fascia di classificazione per dimensione e del tipo di impatto dell'attività effettiva dell'impresa sulla sicurezza pubblica, viene definita per l'ambito omogeneo sicurezza pubblica la lista di certificazioni applicabili per l'assegnazione del livello di rischio basso.

L'ambito omogeneo sicurezza pubblica interessa imprese che operano in diversi settori in una molteplicità di contesti. Difatti, questo ambito tocca tutte le organizzazioni che, per natura dell'attività svolta, interagiscono con il pubblico o con spazi collettivi e possono generare rischio diretto o indiretto per la collettività.

I principali enti che effettuano controlli sulla sicurezza pubblica presso le imprese per garantire il rispetto della legislazione sulla sicurezza sono, a titolo non esaustivo, le Prefetture (Uffici Territoriali del Governo) e le Questure nell'ambito delle funzioni di pubblica sicurezza, le Forze di Polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti connessi alla prevenzione incendi e alla sicurezza delle attività soggette a controllo tecnico, le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, le Polizie locali per le verifiche relative alla sicurezza urbana e al rispetto dei regolamenti comunali applicabili alle attività economiche, nonché, in funzione della specifica tipologia di attività svolta, altre autorità competenti in ambiti settoriali quali, per esempio, quelle preposte alla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti.

Diversamente dagli ambiti omogenei a) protezione ambientale, b) igiene e salute pubblica ed e) sicurezza dei lavoratori, nei quali sono previsti sistemi strutturati di vigilanza tecnica con sopralluoghi periodici presso le imprese, nell'ambito omogeneo sicurezza pubblica i controlli sono prevalentemente di natura autorizzatoria in fase di avvio attività o in caso di modifiche agli elementi che hanno determinato l'autorizzazione iniziale. Fanno eccezione le attività per le quali secondo legge sono effettuati controlli amministrativi da parte di organi di vigilanza preposti.

6.2 Soggetti interessati e coinvolti

La procedura si applica a tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione secondo lo scopo e campo di applicazione di cui al punto 1.

6.3 Impatto sulla sicurezza pubblica dei soggetti interessati e coinvolti

6.3.1 Generale

Le imprese di cui al punto 6.2 sono di seguito classificate in base all'impatto sulla sicurezza pubblica determinato dal contesto di attività e dai rischi pubblici mitigati nel settore di attività.

Differentemente dagli ambiti trattati dalla UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3 e UNI/PdR 186-4, le imprese non sono classificate in base alla criticità del settore ed è invece effettuata una valutazione del fattore di rischio basata sull'attività effettiva dell'impresa che, a prescindere dal settore, può avere un maggiore o minore impatto sugli aspetti di tutela della sicurezza pubblica.

L'impatto identificato sulla sicurezza pubblica non rientra in maniera esplicita come parametro all'interno del prospetto 3 degli elementi minimi per la determinazione del rischio basso in quanto è considerato e coperto dalla parte specialistica o, ove applicabile, dalla procedura equivalente.

6.3.2 Norme di sistema di gestione

La seguente lista riporta le norme di sistema di gestione che, pur avendo carattere trasversale, risultano funzionalmente collegate all'ambito omogeneo della sicurezza pubblica, in quanto idonee a presidiare assetti organizzativi, processi e misure che concorrono alla prevenzione e alla mitigazione dei relativi rischi.

- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
- UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- UNI EN ISO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo
- UNI EN ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso
- UNI EN ISO 50001 Gestione dei beni (asset management) - Sistemi di gestione – Requisiti

6.3.3 Impatti sulla sicurezza pubblica

Il prospetto 1 identifica a titolo esemplificativo i principali contesti di rilevanza per l'ambito omogeneo della sicurezza pubblica e il tipo di impatto che essi hanno. A ciascun contesto è applicata una norma di sistema di gestione di cui al punto 6.3.2 che ha lo scopo di mitigare i rischi identificati.

Prospetto 1 – Associazione tra contesti di impatto sulla sicurezza pubblica e norme di sistema di gestione

Contesto	Tipo di impatto sulla sicurezza pubblica	Norma	Rischi pubblici mitigati	Settori tipici di applicazione
Gestione	Alto	UNI EN ISO	Contaminazioni, rischi sanitari	Industria, pubblica amministrazione,

ambientale		14001	collettivi antincendio e	servizi sanitari, Impianti sportivi
Sicurezza	Alto	UNI EN ISO 45001	Sicurezza antincendio e	Tutti
Gestione dell'energia	Medio-alto	UNI EN ISO 50001	Instabilità sistemi energetici	Energia, grandi enti
Qualità	Indiretto	UNI EN ISO 9001	Difetti servizi/opere pubbliche di	Fornitori pubblica amministrazione
Anticorruzione	Indiretto	UNI EN ISO 37001	Opere insicure, sprechi pubblici	Pubblica amministrazione, appalti

NOTA Ai fini dell'individuazione del livello di rischio e della relativa applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione dei controlli, sono escluse le aziende rientranti nel campo di applicazione della legislazione sugli incidenti rilevanti. In particolare, l'esclusione riguarda gli stabilimenti soggetti al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (attuazione della direttiva 2012/18/UE – c.d. "Seveso III"), che disciplina il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

6.3.4 Norme specialistiche

La seguente lista riporta le norme specialistiche che risultano più direttamente collegate all'ambito omogeneo della sicurezza pubblica, in quanto riferite a specifici contesti operativi, processi, servizi o misure tecniche che presidiano in modo diretto i relativi profili di rischio.

- UNI 10891 Servizi - Istituti di Vigilanza Privata - Requisiti
- UNI 11926 Servizi ausiliari alla sicurezza
- UNI CEI EN ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari
- UNI EN ISO 22301 Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione per la continuità operativa - Requisiti
- UNI EN ISO 29001 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale - Sistemi di gestione per la qualità specifici del settore - Requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 27001 Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni - Requisiti
- UNI CEI EN ISO/IEC 27701 Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Sistemi di gestione delle informazioni sulla privacy - Requisiti e linee guida

- UNI ISO 39001 Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo
- UNI ISO 55001 Gestione dei beni (asset management) - Sistemi di gestione - Requisiti
- UNI CEI EN 50518 Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme

6.3.5 Impatti sulla sicurezza pubblica

Il prospetto 2 identifica a titolo esemplificativo i contesti specifici di rilevanza per l'ambito omogeneo della sicurezza pubblica e il tipo di impatto che essi hanno. A ciascun contesto è applicata una norma specialistica di cui al punto 6.3.4 che ha lo scopo di mitigare i rischi identificati.

Prospetto 2 – Associazione tra contesti di impatto sulla sicurezza pubblica e norme specialistiche

Contesto	Tipo di Impatto sulla sicurezza pubblica	Norma	Rischi pubblici mitigati	Settori tipici di applicazione
Sicurezza stradale	Molto alto (diretto)	UNI EN ISO 39001	Incidenti stradali, vittime, utenti vulnerabili	Enti locali, trasporto pubblico locale, flotte
Continuità operativa	Molto alto	UNI 10891	Interruzione servizi pubblici essenziali	Pubblica amministrazione, sanità, trasporti, utility, enti territoriali
Continuità operativa	Molto alto	UNI EN ISO 22301	Black-out operativi, emergenze sistemiche	Sanità, pubblica amministrazione, energia, acqua, trasporto pubblico locale
Sicurezza delle informazioni	Molto alto	UNI CEI EN ISO/IEC 27001	Cyber-attacchi, blocco servizi digitali pubblici e privati strategici, violazione dei dati personali	Pubblica amministrazione, sanità, infrastrutture critiche
Dispositivi medici	Molto alto	UNI CEI EN ISO 13485	Rischi clinici e sanitari	Sanità, medicale

Asset management	Molto alto	UNI ISO 55001	Crolli, guasti infrastrutturali	Infrastrutture, utility
Protezione dati personali	Alto	UNI CEI EN ISO/IEC 27701	Abusi su dati cittadini, perdita fiducia pubblica	Pubblica amministrazione, sanità, servizi digitali
Settore petrolifero e gas	Alto	UNI EN ISO 29001	Incidenti industriali maggiori	Energia, chimica
Monitoraggio e ricezione allarmi	Alto	UNI CEI EN 50518	Mancata o ritardata gestione degli allarmi, vulnerabilità dei siti sorvegliati	Servizi del settore della sicurezza privata
Portierato	Medio	UNI 11926	Settore della sicurezza pubblica, controllo accessi	Servizi del settore della sicurezza pubblica

6.4 Elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso ai fini del rilascio del Report certificativo

Il presente punto definisce le combinazioni possibili tra certificazioni rispetto a norme di sistema di gestione (o valutazione positiva secondo la procedura equivalente) e norme più direttamente legate alla sicurezza pubblica che consentono all'impresa di ottenere un Report certificativo secondo la presente UNI/PdR. La presenza di un Report certificativo già emesso secondo la UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3, o UNI/PdR 186-4 è altresì un elemento che viene considerato nella valutazione del livello di rischio basso.

La valutazione per la determinazione del livello di rischio basso nell'ambito omogeneo sicurezza pubblica deve tenere conto dei seguenti elementi minimi riportati:

- una certificazione di una norma di sistema di gestione tra quelle elencate nel punto 6.3.2;
- l'attuazione della procedura equivalente di cui al punto 6.5;
- una norma specialistica tra quelle elencate nel punto 6.3.4;
- un Report certificativo rilasciato ai sensi della UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3, o UNI/PdR 186-4.

In particolare, per rilascio del Report certificativo secondo la presente parte di UNI/PdR, l'impresa deve essere in possesso di una delle seguenti combinazioni di elementi minimi:

- Combinazione a) + c): una certificazione di una norma di sistema di gestione tra quelle elencate nel punto 6.3.2, e di una norma specialistica tra quelle elencate nel punto 6.3.4. In questo caso, la norma di sistema e la norma specialistica devono essere differenti.
- Combinazione a) + d): una certificazione di una norma di sistema di gestione tra quelle elencate nel punto 6.3.2, e un Report certificativo rilasciato ai sensi della UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3, o UNI/PdR 186-4. In questo caso, la certificazione della norma di sistema di gestione deve essere differente rispetto a quella utilizzata per l'acquisizione del Report certificativo secondo la UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3, o UNI/PdR 186-4.
- Combinazione b) + c): l'attuazione della procedura equivalente di cui al punto 6.5, e la certificazione di una norma specialistica tra quelle elencate nel punto 6.3.4. In questo caso, si applicano solamente i punti della procedura equivalente che non sono già coperti dalla norma specialistica per cui l'impresa è certificata.

ESEMPIO: Se un'impresa è certificata secondo la UNI EN ISO 9001, non ha bisogno di applicare il punto 9 della procedura equivalente (prospetto 4) in quanto esso è già compreso tra i requisiti della UNI EN ISO 9001.

- Combinazione b) + d): l'attuazione della procedura equivalente di cui al punto 6.5, e un Report certificativo rilasciato ai sensi della UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3, o UNI/PdR 186-4.
- Combinazione solo b): l'attuazione della procedura equivalente di cui al punto 6.5. Questa opzione può essere utilizzata solo dalle imprese che rientrano nelle fasce dimensionali 1 e 2, determinate secondo i criteri riportati nella UNI/PdR 186-1. Inoltre, questa combinazione può essere applicata solo per attività il cui numero di fruitori o destinatari contemporanei è minore di 50 persone o la metratura dell'attività è minore di 200 m² (vedere Appendice A).

Inoltre, unicamente per gli Istituti di Vigilanza, il possesso della certificazione secondo la UNI 10891 è sufficiente ai fini del rilascio del Report certificativo secondo la presente UNI/PdR.

Le combinazioni per l'ottenimento del Report certificativo per l'ambito omogeneo sicurezza pubblica sono sintetizzate nel prospetto 3 sottostante.

Prospetto 3 – Elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso

Ottenimento Report certificativo?				
Elementi per la certificazione	a) norma di sistema	b) procedura equivalente	c) norma specialistica	d) Report UNI/PdR 186-2, -3, -4
a) norma di sistema	No	No	Sì ¹	Sì ²
b) procedura equivalente	No	Solo per imprese di fascia dimensionale 1 ³ e 2 ³	Sì	Sì

c) norma specialistica	Sì ¹	Sì	No	No
d) Report UNI/PdR 186-2, -3, -4	Sì ²	Sì	No	No
1) Applicabile a condizione che la certificazione della norma di sistema e la certificazione della norma specialistica siano differenti. 2) Applicabile a condizione che la certificazione della norma di sistema di gestione sia differente rispetto a quella utilizzata per l'acquisizione del Report certificativo secondo la UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3, o UNI/PdR 186-4. 3) L'utilizzo della sola procedura equivalente per l'ottenimento del Report certificativo è applicabile solo per attività il cui numero di fruitori o destinatari contemporanei è minore di 50 persone o la metratura dell'attività è minore di 200 m² (vedere Appendice A).				

6.5 Procedura equivalente per la classificazione di rischio basso

Esclusivamente nei casi previsti dal punto 6.4, il soggetto richiedente può attuare la procedura equivalente indicata nel prospetto 4 per ottenere il rilascio del Report certificativo per l'ambito sicurezza pubblica.

Il prospetto 4 riporta l'elenco di informazioni documentate che l'organizzazione deve presentare e le evidenze a esse collegate, ovvero degli esempi dei documenti richiesti per la valutazione dell'ambito ovvero del possesso del requisito richiesto nell'opzione b) di cui al punto 6.4. L'ente di certificazione può richiedere ulteriori evidenze documentate nel caso in cui quelle già fornite non siano ritenute esaustive.

Prospetto 4 – Checklist per la procedura equivalente nell'ambito sicurezza pubblica

N.	Informazione documentata	Evidenza
1	Planimetria/layout del sito e dei locali accessibili al pubblico (con indicazione di accessi, vie di esodo, aree critiche)	Planimetrie timbrate/firmate Layout del sito aggiornato Elaborati "as built" Evidenza di aggiornamento (data/revisione)
2	Autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi e certificazioni obbligatorie applicabili all'attività (incluse eventuali prescrizioni e allegati)	Elenco autorizzazioni con stato o validità Copie di licenze, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nulla osta Ricevute protocollate Prescrizioni/condizioni (collegate alle

N.	Informazione documentata	Evidenza
		autorizzazioni/licenze di cui sopra) Comunicazioni di rinnovo o variazione
3	Elenco degli adempimenti periodici correlati alla sicurezza pubblica (per esempio, manutenzioni, verifiche, controlli, rinnovi) e modalità di monitoraggio delle scadenze	Scadenziario Registro verifiche/manutenzioni Rapporti/verbali di controllo Ordini di lavoro chiusi Evidenze di rinnovi (PEC, protocolli, ricevute)
4	Titoli abilitativi per la prevenzione incendi (SCIA antincendio, certificato prevenzione incendi (CPI) o equivalenti), gestione della sicurezza antincendio e manutenzioni dei presidi/impianti	SCIA antincendio, CPI e verbali dei vigili del fuoco (VVF) Registro controlli antincendio Contratti e rapporti di manutenzione (estintori, idranti, rivelazione, evacuazione fumi) Prove di evacuazione Nomine/incarichi e formazione addetti
5	Identificazione delle possibili emergenze rilevanti per la sicurezza pubblica e procedure per prevenzione, gestione e ripristino (incluse comunicazioni interne/esterne)	Piano di emergenza Procedure (evacuazione, gestione affollamento, allertamento) Elenco contatti emergenza Esiti prove/simulazioni Registri eventi/mancati incidenti Comunicazioni a enti competenti (ove applicabile)
6	Valutazione dei rischi di pubblica sicurezza e delle criticità operative (per esempio, affollamento, accessi, eventi, vulnerabilità fisiche/digitali) e misure di controllo	Documento di valutazione/analisi dei rischi Registro rischi e azioni Evidenze di attuazione (ordini di servizio, check-list, controlli accessi) Report di audit/verifiche interne Key performance indicators (KPI) o report di monitoraggio
7	Organigramma aziendale (ove esistente) e responsabilità/ruoli connessi alla sicurezza pubblica (per esempio, responsabili, referenti, reperibilità, sostituzioni)	Organigramma aggiornato Nomine/lettere di incarico e deleghe Mansionari Turnazioni/reperibilità Verbali riunioni o comunicazioni interne

N.	Informazione documentata	Evidenza
		sulle responsabilità
8	Procedure, istruzioni operative e specifiche tecniche/gestionali per il controllo delle attività rilevanti ai fini della sicurezza pubblica (ove applicabili)	Procedure approvate e revisionate Istruzioni operative Checklist Registri di controllo Evidenze di addestramento/comunicazione al personale Report di verifiche sull'applicazione In caso di adesione ai protocolli di pubblica sicurezza (vedere NOTA 2) il punto è automaticamente soddisfatto previa acquisizione della dichiarazione che illustri la tipologia e l'effettiva esecuzione degli impegni presi
9	Non conformità, rilievi, segnalazioni, incidenti/accadimenti rilevanti e relativa gestione (ultimi 3 anni, se disponibili)	Registro non conformità (NC) /segnalazioni Verbal di ispezione Report incidenti Azioni correttive e preventive con evidenza di chiusura Analisi cause Trend/KPI Comunicazioni con autorità (se applicabile)
10	Rispetto dei requisiti cogenti e tecnici per i fornitori di servizi/prodotti critici pertinenti la sicurezza pubblica (per esempio, istituti di vigilanza certificati, fornitori di dispositivi antincendio, dispositivi di protezione individuale (DPI))	Elenco dei fornitori critici per la sicurezza pubblica e relative registrazioni In caso di adesione ai protocolli di pubblica sicurezza (vedere NOTA 2) il punto è automaticamente soddisfatto previa acquisizione della dichiarazione che illustri la tipologia e l'effettiva esecuzione degli impegni presi

NOTA 1 Le evidenze riportate nel prospetto 2 sono da intendersi come esempi e possono variare in funzione del settore/ATECO, del contesto operativo e dei requisiti autorizzativi applicabili. L'ente di certificazione può richiedere ulteriori evidenze qualora quelle fornite non siano ritenute esaustive.

NOTA 2: La disposizione (attuata con D.M. 21 gennaio 2025) stabilisce che l'adesione da parte degli esercenti a specifici accordi, prescriventi apposite misure di prevenzione, sottoscritti territorialmente dal Prefetto e dalle Associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative, venga valutata dal Questore anche ai fini dell'adozione di provvedimenti ex art. 100 del R.D. n. 773/1931 ("TULPS"). L'adesione a questi protocolli può essere considerata quale elemento utile ai fini della valutazione del livello di rischio basso o comunque come evidenza idonea a valorizzare le

misure di prevenzione e sicurezza già adottate dagli esercenti aderenti. I protocolli di sicurezza sono sottoscritti volontariamente dagli esercenti e prevedono l'impegno degli esercenti nell'adottare specifiche misure, per esempio:

- installazione di impianti di videosorveglianza per il monitoraggio perimetrale ed esterno, nel pieno rispetto della legislazione sulla privacy. Le registrazioni vengono conservate e messe a disposizione delle forze dell'ordine per eventuali indagini.
- presidi di sicurezza: garantire un'adeguata illuminazione esterna e applicare un "codice di condotta" per gli avventori.
- formazione del personale: adottare buone prassi per la gestione dei flussi di clienti e per la prevenzione di situazioni di pericolo

Nella procedura equivalente questi aspetti incidono sui requisiti ai punti 6,7,8,10 della procedura equivalente e pertanto la sottoscrizione da parte dell'esercente del protocollo di sicurezza è da considerarsi elemento sufficiente per la loro soddisfazione.

BOZZA IN CONSULTAZIONE PUBBLICA

APPENDICE A (informativa) - Classificazione degli adempimenti di sicurezza pubblica, antincendio e Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il presente prospetto A.1 riporta, a titolo informativo, alcune delle principali soglie legislative per tipologia di attività (pubblici esercizi, locali di spettacolo, eventi, infrastrutture aperte al pubblico, istituti sensibili). Per l'applicazione della sola combinazione b) procedura equivalente è considerato valido il non superamento delle soglie di meno di 50 persone contemporanee o meno di 200 m² in quanto, come si evince dal prospetto, sono soglie ove gli obblighi sono di tipo base.

Soglia	Tipo Attività	Esempi Attività	Esempi Obblighi Antincendio	Esempi Obblighi TULPS	Esempi di aspetti rilevanti
< 50 persone	Tutte	Piccoli bar, uffici, negozi	Valutazione rischio, misure, impianti e presidi base. Piano di emergenza.	Nessun obbligo specifico	Solo sicurezza lavoro
> 50 persone	Tutte	Ristoranti, uffici aperti al pubblico	Valutazione rischio, misure, impianti e presidi specifici. Piano di emergenza ed evacuazione specifici.	Nessun obbligo specifico	Organizzazione emergenza
> 100 persone o 200 m ²	Pubblico spettacolo	Discoteche, sale eventi	SCIA VVF, progetto antincendio, misure, impianti e presidi specifici. Piano di emergenza ed evacuazione specifici.	Licenza art. 68-80 TULPS D.M. 6 ottobre 2009 in materia di addetti ai servizi di controllo delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento (buttafuori)	Cambio regime giuridico
> 200	Locali	Teatri, cinema, centri	SCIA VVF, progetto	Controllo affollamento,	Esodo diretto

Soglia	Tipo Attività	Esempi Attività	Esempi Obblighi Antincendio	Esempi Obblighi TULPS	Esempi di aspetti rilevanti
persone	affollati	commerciali	antincendio, misure, impianti e presidi specifici. Piano di emergenza ed evacuazione specifici. Vie esodo potenziate. Obblighi specifici.	necessaria la licenza ex art.80 TULPS, anche se sotto i 200 spettatori non è obbligatorio il parere della Commissione di vigilanza	esterno
> 1000 persone	Eventi	Concerti, fiere	Autorizzazioni e obblighi rafforzati, piani, misure, impianti e presidi specifici.	Piano safety/security, necessarie le autorizzazioni ex art. 68 e 80 TULPS e, per i concerti, il D.M. 6/10/2009 (buttafuori)	Circolari sicurezza eventi
> 10000 persone	Grandi eventi	Stadi, grandi concerti	Autorizzazioni e obblighi rafforzati, piani, misure, impianti e presidi specifici. Vigilanza VVF obbligatoria	Autorizzazione prefettizia	Gestione specifica per grandi eventi

Soglia	Tipo Attività	Esempi Attività	Esempi Obblighi Antincendio	Esempi Obblighi TULPS	Esempi di aspetti rilevanti
Sempre (indipendente affollamento)	Attività sensibili TULPS	Banche, istituti di credito	Rispetto legislazione antincendio applicabile secondo attività	Sicurezza pubblica (antirapina) Non esiste un obbligo di legge per una banca di dotarsi della vigilanza privata o di impianti di sicurezza, ma nella predisposizione dei piani coordinati di controllo del territorio si tiene conto se un obiettivo sensibile è vigilato e in che modo, ma la scelta di “difendersi” e in che modo è della banca	Impianti sicurezza, vigilanza
Sempre	Infrastrutture trasporto	Aeroporti, stazioni ferroviarie	Rispetto legislazione antincendio applicabile.	D.M. 85/1999 (aeroporti), D.M. 154/2009 (porti, stazioni ferroviarie e trasporti in concessione)	Controllo accessi, piani emergenza
Sempre	Luoghi pubblici	Metropolitane, porti	Rispetto legislazione antincendio	Sicurezza ordine pubblico	Gestione flussi ed

Soglia	Tipo Attività	Esempi Attività	Esempi Obblighi Antincendio	Esempi Obblighi TULPS	Esempi di aspetti rilevanti
	strategici		applicabile		evacuazione

BOZZA IN CONSULTAZIONE PUBBLICA

BIBLIOGRAFIA

- [1] UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- [2] UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
- [3] UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2019 Valutazione della conformità - Principi e requisiti generali per gli Organismi di Validazione e Verifica
- [4] Decreto 17 settembre 2024, n. 159 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
- [5] IAF MD 5:2023 Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems
- [6] Accredia, UNI 2025 Sostenibilità d'Impresa – Norme tecniche e certificazioni accreditate per una rendicontazione affidabile. URL: <https://www.uni.com/sostenibilita-dimpresa-la-brochure-uni-accredia-per-una-rendicontazione-affidabile/>
- [7] UNI 11925 Attività Professionali Non Regolamentate - Operatori dei servizi ausiliari alla sicurezza - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
- [8] Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
- [9] Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- [10] Decreto del Ministero dell'Interno 21 gennaio 2025 Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici
- [11] Decreto del Ministero dei Trasporti 29 gennaio 1999, n. 85 Regolamento concernente la disciplina dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi
- [12] Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154 Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi